



Pianificazione intercantonale della medicina altamente specializzata secondo la CIMAS:

«Pediatria e chirurgia pediatrica altamente specializzate»: avvio della procedura di consultazione sull'inserimento nella medicina altamente specializzata

Comunicazione dell'Organo scientifico MAS

1. Con la Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS) entrata in vigore nel 2009, i Cantoni hanno delegato a un collegio intercantonale, nello specifico all'Organo decisionale della CIMAS, la competenza di definire e pianificare il settore della medicina altamente specializzata. Tale organo fonda le proprie decisioni sulle proposte dell'Organo scientifico MAS, un collegio di esperti svizzeri e stranieri. La CIMAS prevede che per le prestazioni di medicina altamente specializzata sia l'Organo decisionale MAS – e non i governi cantonali – ad allestire un elenco intercantonale degli ospedali MAS ai sensi dell'articolo 39 LAMa¹.

L'Organo decisionale MAS ha incaricato l'Organo scientifico MAS di avviare la consultazione sull'inserimento della pediatria e chirurgia pediatrica altamente specializzate nella medicina altamente specializzata (MAS).

2. L'Organo scientifico MAS offre alle parti interessate l'opportunità di prendere posizione sull'inserimento della pediatria e chirurgia pediatrica altamente specializzate nella MAS secondo il suo rapporto del 12 febbraio 2020. Con la presente, le parti sono invitate a far pervenire il proprio parere scritto all'Organo scientifico MAS *entro il 17 settembre 2020* all'attenzione del Segretariato di progetto MAS.

La documentazione inerente alla consultazione è disponibile sul sito Internet della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (www.gdk-cds.ch) oppure può essere richiesta al Segretariato di progetto MAS della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità, Speichergasse 6, casella postale, 3001 Berna.

16 giugno 2020

Per l'Organo scientifico MAS:

Il presidente, Martin Fey

¹ Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, LAMa; RS **832.10**